



ISTITUTO COMPENSIVO STATALE

Via Regina Margherita - 09068 UTA (CA)

070/969005 070/9661226

caic874006@istruzione.it caic874006@pec.istruzione.it www.ics-uta.edu.it

Uta, 07/09/2026

Circolare n. 011

Ai Docenti e agli ATA

Ai genitori

E p.c. Al Dsga

Agli Atti/sito web

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

In considerazione dell'entrata in vigore, il 6 dicembre 2017, dell'art. 19-bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**, si informa il personale scolastico e i genitori **di quanto prevede la normativa riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.**

Nelle disposizioni degli anni precedenti al 2017, si dava conto dei principi e delle norme, desunte da costante giurisprudenza, da osservare rispetto alla uscita autonoma degli alunni. Si chiariva che le cosiddette "liberatorie" dei genitori non erano efficaci per sollevare dagli obblighi di vigilanza posti in capo alla scuola. Si prevedeva tuttavia, per gli alunni della scuola secondaria di I grado, che il dirigente scolastico, su richiesta motivata dei genitori, potesse concedere l'autorizzazione all'uscita autonoma valutata la loro condizione personale e quella ambientale concreta.

La nuova norma sopra citata ha attribuito invece ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, il potere di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Appare opportuno chiarire, che l'esercizio di questo potere giuridico da parte dei genitori, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un *processo volto alla sua auto responsabilizzazione*, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge il genitore rilascerà l'autorizzazione all'uscita autonoma dopo aver valutato attentamente i seguenti tre fattori:

- età del minore:** non appare prudente autorizzare minori di 10 anni;
- grado di autonomia del minore:** maturità psico fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Le richieste di autorizzazione presentate al Dirigente Scolastico dai genitori verranno pertanto considerate autorizzazioni ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, del D. L. n. 148/2017 con l'effetto giuridico di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

I coordinatori di classe e/o il primo collaboratore della Dirigente, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado, informeranno che il modulo è scaricabile da apposita area modulistica sul sito web istituzionale, **che dovrà essere riconsegnato allo stesso coordinatore di classe**, debitamente compilato, eventualmente con fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori, salvo non sia già in possesso della scuola, entro la data di **lunedì 14 settembre 2026**.

In questo caso, è indispensabile informare i genitori che sino a quella data dovranno presentarsi a scuola per il ritiro dei propri figli. **Qualora invece volessero far uscire autonomamente i propri figli sin dal primo giorno di scuola, sarà indispensabile che consegnino il modulo in oggetto già stampato, compilato e firmato, con i documenti richiesti pronti da consegnare al Coordinatore di classe.**

Nel caso siano presentate **autorizzazioni che appaiano in contrasto evidente con la tutela dell'incolumità del minore** la scuola segnalerà il pericolo potenziale alle autorità competenti.

Inoltre, il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere preveduta nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel **caso di assenza di autorizzazione dei genitori**, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

La modulistica, distinta per ordine di scolarità, è rinvenibile nella sezione apposita **modulistica** sul sito web istituzionale

[cliccando su questo link](#)

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvia Minafra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993